



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 103 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 70/11516441 Sezione Polizia Stradale di Ragusa del 10.09.2014

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale di contestazione n.° 70/11516441 Sezione Polizia Stradale di Ragusa, redatto in data 10.09.2014, ore 09,50, dalla Polizia Stradale in riferimento all'accertamento di violazione effettuato dall'AC INCATASCIATO G.(220325) e dall'AT SCRIBANO G.(302361), entrambi appartenenti alla Polizia Stradale di Ragusa, presso la località Gatto Corvino, SP 25, territorio di Ragusa;

Atteso che in detto verbale si accertava l'attività di trasporto di animali vivi, effettuata con il veicolo, tipo ATVC, targato CH374DR, di proprietà di BOVIMPORT S.R.L., con sede a Scicli, Via dei Lilla, n.° 46 ed eseguito per conto della stessa dal Sig. CAPPELLO Carmelo, quale conducente del mezzo sopra generalizzato, nato il 17.07.1969 a Modica ed ivi residente in via Vanella 27 n.° 1, Patente cat. C n.° RG2082054T, rilasciata il 10.01.1989 a Ragusa.

Atteso che il predetto Sig. CAPPELLO Carmelo, quale conducente del mezzo e la BOVIMPORT s.r.l., obbligata in solido, quale proprietaria del mezzo (tipo ATVC) utilizzato per il trasporto di animali vivi, oggetto della contestazione, hanno commesso violazione al D.Lgs. 151/2007, art. 3, comma 2 e sanzionata dallo stesso per *“aver effettuato trasporto di animali vivi sprovvisto dell'autorizzazione al trasporto animale o relativa check list del veicolo, viene intimata l'esibizione entro 30 gg c/o la Sezione Polizia stradale di Ragusa”*.

Visto l'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 151/2007, che così recita: *“Il conducente che effettua un trasporto senza essere provvisto dell'autorizzazione o di copia conforme rilasciata dalla stessa autorità competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200 a Euro 600. Il trasportatore è obbligato in solido con l'autore della violazione per il pagamento della relativa sanzione”*.

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 3, comma 2, D. Lgs. n.° 151/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 200,00 a €. 600,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 200,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato nelle mani del Sig. CAPPELLO Carmelo, quale conducente del veicolo, al momento della contestazione il 10.09.2014, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 200,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;



Atteso che il trasgressore, Sig. CAPPELLO Carmelo, nella qualità, ha dichiarato al momento dell'accertamento: **sono in possesso dell'autorizzazione T1 che esibirò C/O la Polizia Stradale nei termini indicati;**

Considerato che il Sig. CAPPELLO Carmelo non ha inteso né effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, né ha inteso presentare scritti difensivi al Sindaco del Comune di Ragusa, indicato nel verbale di contestazione quale Autorità Competente;

Atteso che con nota U-0022530 del 12.11.2014 dell'ASP di Ragusa-Ufficio Sanzioni si chiedeva al Sig. Sindaco del Comune Ragusa se il Sig. Cappello Carmelo avesse provveduto a presentare scritti difensivi, in considerazione del fatto che sul verbale di contestazione veniva indicato il Comune medesimo quale Autorità Competente a riceverli, diversamente da quanto disposto con D.A. n.° 2090 del 06.11.2013 in cui sono individuate le ASP ad esercitare la competenza in materia di sanità animale, anagrafe e benessere animale;

Visto che in calce alla nota sopracitata l'Avvocatura del Comune di Ragusa, in data 21.11.2014, prot. n.°89983, dichiarava che non risulta alcun scritto difensivo agli atti, per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è pertanto da ascrivere al Sig. CAPPELLO Carmelo, quale conducente del mezzo, e alla BOVIMPORT S.r.l. quale obbligata in solido, ai quali non avendo inteso effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta né avendo presentato scritti difensivi, va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione prevista fino al 20% nella misura del 5%, pari ad €.10,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 151/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **CAPPELLO Carmelo**, quale conducente, ed alla **BOVIMPORT S.r.l.**, quale proprietaria del mezzo in premessa generalizzati, il pagamento in solido della somma totale di €. 210,00 (euro



duecentodieci/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 5%);

INGIUNGE

agli stessi, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 210,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 276,00 (duecentosettantasei/00 euro)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v'è notificato:

- al Sig. **CAPPELLO Carmelo**, nato a Modica il 17.07.1969 ed ivi residente in via Vanella 27 n.° 1 in qualità di conducente il mezzo (autocarro targato CH374DR);

- alla **BOVIMPORT S.r.l.** quale proprietaria del mezzo ed obbligata in solido, con sede a Scicli in via Dei Lillà n.° 46;

- si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

10 DIC. 2014

Ragusa, _____

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Arico



